

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GENNAIO 1882

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**MARCHIORI, relatore.** Debbo anzitutto rispondere all'onorevole Cavalletto il quale si è lagnato pel modo come furono distribuiti gli stampati, relativi agli articoli di questa legge. La Commissione ha dovuto mandarli alla stampa mano mano che procedeva negli accordi col ministro e le sue sedute si intrecciavano con la discussione alla Camera. Ecco perchè non si è proceduto con quell'ordine che l'onorevole Cavalletto avrebbe desiderato. È stata questione di mancanza di tempo, nè parmi il relatore sia passibile di una osservazione.

Quanto alla questione da lui sollevata per gli assistenti e sorveglianti stradali delle provincie venete e mantovane, è verissimo che ne aveva parlato a me, ma io gli aveva risposto che ritenevo esplicitamente che l'articolo 50 nel comma *d*, laddove parla di porti e fari e di altri servizi, comprendesse anche questo personale speciale. È questo tanto più che la legge dovendo avere carattere generale non poteva specificare ogni singolo caso, ma considerare le varie classi di impiegati, altrimenti sarebbe riuscita più lunga di quel che non sia, e certo troppo minuziosa.

Parlando degli impiegati da lui accennati, si sarebbe trovata poi la necessità di parlare di quelli di molte altre provincie, e non solo per gli assistenti e sorveglianti stradali, ma per quelli dei porti e fari, delle bonifiche, ecc. Era cacciarsi in un inestricabile labirinto. La dizione « ed altri servizi » gli comprendeva tutti, nessuno eccettuato.

Non mi pare quindi che sia pregiudicata la questione se anche non fu sollevata al precedente articolo perchè, tanto per quello che per i precedenti già votati, sarà provveduto a quegli assistenti e sorveglianti stradali del Veneto e Mantovano, in quanto abbiano dei diritti acquisiti. Faccio poi osservare all'onorevole Cavalletto che in ogni caso volendo parlare del personale che a lui sta tanto a cuore la sede era ed è all'articolo 50, od ottenendo l'approvazione del suo emendamento dalla Camera, o avendo delle chiare ed esplicite dichiarazioni dall'onorevole ministro. L'articolo 51 contempla un'eccezione, mentrèchè il 50 contempla precisamente i misuratori assistenti, e quindi questi assistenti e sorveglianti stradali. E trovo questo nesso logico fra assistente e sorvegliante stradale e misuratore assistente pel fatto che gli assistenti e sorveglianti stradali delle provincie lombarde sono stati già portati con una serie di decreti appunto misuratori assistenti. Per eguaglianza di trattamento quindi a questo grado avrebbero dovuto essere nominati anche quelli del Veneto. Ma, come dissi, crede la Commissione che,

anche senza una precisa indicazione, ci sia già nell'articolo quanto basta perchè questo personale degli assistenti e sorveglianti stradali, non possa venire dimenticato nella organizzazione del corpo del genio civile, alla quale sarà proceduto secondo le disposizioni della legge che stiamo discutendo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cavalletto, persiste ella a voler proporre adesso un articolo aggiuntivo, oppure si riserva all'articolo 50?

**CAVALLETTO.** Coll'articolo 50...

**PRESIDENTE.** Mi risponda semplicemente così, perchè se propone un articolo aggiuntivo si voterà l'articolo aggiuntivo, altrimenti, se vuole, all'articolo 50 proporrà un emendamento.

**CAVALLETTO.** Per togliere ogni dubbio io propongo un articolo aggiuntivo che riguardi questa categoria speciale d'impiegati.

**PRESIDENTE.** Dunque l'articolo 49 essendo già votato, l'onorevole Cavalletto propone un articolo 49 bis (salvo a modificare la numerazione poi), del tenore seguente:

« Potranno esser compresi fra gli assistenti di terza classe anche gli assistenti e sorveglianti stradali delle provincie Venete e di Mantova, che fossero riconosciuti idonei e meritevoli. »

Su questa proposta ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco-Ortu.

**COCCO-ORTU.** La proposta dell'onorevole Cavalletto mi invita a richiamare l'attenzione del ministro dei lavori pubblici sugli assistenti stradali della Sardegna, ed a chiedergli quale sorte sia ai medesimi fatta col disegno di legge che si discute. Nella Sardegna, per effetto del regio editto del 13 aprile 1830, si era creata una categoria di impiegati subalterni del genio civile, i quali avevano l'incarico di sorveglianti stradali, e che erano chiamati *capì cantonieri*. Successivamente, e dopo promulgata la legge del 1859 sul genio civile, alcuni tra essi furono nominati assistenti stradali. Ora io ho creduto che essi fossero compresi nella categoria degli impiegati contemplati dagli articoli 49 e 50, e che possono essere nominati, secondo la rispettiva capacità, od aiutanti di terza classe, oppure aiutanti allievi.

In seguito alla proposta dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cavalletto, nasce anche in me il dubbio se sieno compresi o no nella disposizione della legge. Ed è perciò che domando esplicite dichiarazioni all'onorevole ministro. Io le spero e me lo auguro favorevoli; poichè di quelli assistenti stradali havvene parecchi che contano 30 anni di servizio, e si offenderebbero diritti acquisiti se i medesimi dovessero rimanere fuori pianta. Non sarebbe giusto che impiegati, i quali da lunghissimo tempo prestano servizio allo Stato, che furono ammessi